

**Ordinanza
sulle quote cantonali di partecipazione
alle indennità e agli aiuti finanziari
destinati al traffico regionale
(OQC)**

del 18 dicembre 1995 (Stato 25 aprile 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 53, 61 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957¹ sulle ferrovie,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennizzo dei costi non coperti e per i contributi d'investimento nel traffico regionale.

Art. 2 Quota cantonale

La quota cantonale è la quota versata dal Cantone per le indennità e i contributi d'investimento nel traffico regionale. Si ottiene moltiplicando la partecipazione cantonale per la quota di una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale e si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.

Art. 3 Calcolo della partecipazione cantonale

¹ Considerate la capacità finanziaria e le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale è calcolata secondo la seguente formula e il risultato è arrotondato all'unità:

- a. partecipazione cantonale (ind.) =
 $f \times \{ \text{CIS (ind.)}^4 \times 0,33 + 0,375 - e^{(-0,0036 \times \text{ICF})} \times 0,3839 \};^2$
- b. partecipazione cantonale (cinv.)
 $= \text{CIS (cinv.)}^4 \times 0,45 + 0,675 - e^{(-0,0049 \times \text{ICF})} \times 0,37$

² Se dal calcolo di cui al capoverso 1 si ottiene una partecipazione superiore al valore massimo previsto dagli articoli 53 e 61 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie, al Cantone considerato si applica il valore massimo.

RU 1996 169

¹ RS 742.101

² Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

³ RS 742.101

³ Se dal calcolo di cui al capoverso 1 si ottiene una quota inferiore al valore minimo, al Cantone interessato si applica il valore minimo. È fatto salvo l'articolo 61 capoverso 2 della legge sulle ferrovie.

⁴ Di regola, le partecipazioni cantonali sono ricalcolate ogni quattro anni. Figurano in allegato alla presente ordinanza.⁴

Art. 4 Capacità finanziaria dei Cantoni

L'indice della capacità finanziaria (ICF) è quello previsto dall'ordinanza vigente che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni⁵.

Art. 5 Condizioni strutturali

Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lunghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le indennità [IS(ind.)] e da un indice strutturale per i contributi agli investimenti [IS(cinv.)].

Art. 6 Calcolo degli indici strutturali

¹ Gli indici strutturali sono calcolati in base alle seguenti formule:

- a. $IS(ind.) = 0,7 \times IDD + 0,3 \times ILF$
- b. $IS(cinv.) = 0,3 \times IDD + 0,7 \times ILF$

dove:

IDD = indice della densità demografica, espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera; la densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva.

ILF = indice della lunghezza della rete delle ferrovie private. La lunghezza della rete equivale alla somma delle quote del Cantone (secondo la chiave di ripartizione intercantonale) nelle infrastrutture cofinanziate dalla Confederazione e dai Cantoni (lunghezza esercitata); la somma è espressa in percentuale; il 100 per cento è dato da 0,3 m per abitante.

² Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti:

- a. $CIS(ind.) = \{600\% - IS(ind.)\} / 600\%$
- b. $CIS(cinv.) = \{695\% - IS(cinv.)\} / 695\%$

Art. 7 Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale

¹ Se la linea passa sul territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione dei costi.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1996 (RU 1996 2416).

⁵ RS 613.11

² Se i Cantoni non giungono ad un accordo, l'Ufficio federale dei trasporti fissa la chiave di ripartizione tenendo conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.

³ L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere e proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del tutto o in parte ad un altro Cantone se situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e servono agli abitanti di quel Cantone. La ripartizione dei costi avviene per quarti.

⁴ La lunghezza della linea (lunghezza esercitata) si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di stazione che servono al rispettivo Cantone.

⁵ Se i costi non coperti sono noti solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 3 marzo 1975⁶ concernente l'esecuzione dell'articolo 60 della legge sulle ferrovie è abrogata.

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ La chiave di ripartizione prevista dalla presente ordinanza è applicata la prima volta:

- a. alle convenzioni sull'offerta per l'anno d'orario 1998/99;
- b. alle convenzioni in materia di investimenti per le quali la proposta di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi è presentata dopo il 1° gennaio 1996.

² Alle convenzioni sull'offerta e sulle indennità per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il cambiamento d'orario 1998 si applicano le partecipazioni cantonali che figurano nell'appendice.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

⁶ [RU 1975 615, 1985 670 n. I 8; RS 616.611 n. I 4]
⁷ RS 616.1

*Allegato*⁸
(art. 3 cpv. 4 e 9 cpv. 2)

Partecipazioni cantonali

(in per cento)

Cantoni	Partecipazione dei Cantoni (ind.) Anno d'orario			Partecipazione dei Cantoni (cinv.)
	Anno d'orario			Anno
	1999/00	2000/01	2001 - 2003	2000 - 2003
f =	1.000	1.260	1.292	
ZH	43	55	56	90
BE	20	25	26	58
LU	27	35	36	75
UR	10	13	13	52
SZ	21	27	28	66
OW	9	11	11	53
NW	22	27	28	63
GL	16	20	21	69
ZG	45	56	58	95
FR	15	19	19	55
SO	29	37	38	75
BS	47	59	61	95
BL	35	45	46	79
SH	32	40	41	84
AR	15	19	20	28
AI	7	8	8	22
SG	28	35	36	73
GR	7	9	10	18
AG	34	42	44	80
TG	27	33	34	68
TI	23	29	30	71
VD	25	32	33	65
VS	9	11	11	45
NE	21	27	27	62
GE	44	56	57	91
JU	5	7	7	41

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 1035).